



R.G.N. 10910/11
SENT. 1412/12
CRON. 15256/12

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Salvatore Casiello, all'udienza dell' 1.3.2012, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella presente controversia iscritta al n. 10910/11 RGL

TRA

_____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _____
dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale -**
Ufficio IX - Ambito Territoriale Foggia - in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore* - rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417
bis co. 1 c.p.c. e dell'art. 42 D. L.vo n. 80/98, dai signori Lamanna
Vincenzo e Maulucci Maria, anche disgiuntamente, giusta delega agli atti,
legalmente domiciliati presso M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia - Direzione Generale - Ufficio IX - Ambito Territoriale Foggia, sito in
via Rosati n. 2
PARTE RESISTENTE

CONTRO

_____, (controinteressato per la classe di concorso A050),
_____, (controinteressato per la classe di concorso A050),
_____, (controinteressato per la classe di concorso A050),
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pierluigi Costa, che li
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Valeria Costa per procura in
atti
PARTE RESISTENTE

E CONTRO

_____ (controinteressato per l'elenco di sostegno AD02) -
contumace
PARTE RESISTENTE

Oggetto: Impugnazione graduatorie provinciali

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ con ricorso depositato il 23.11.2011, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio IX – Ambito Territoriale Foggia - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nonché nei confronti di _____

I _____ Rita, _____ e _____ uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese.

Foggia, 1.3.2012

Il Giudice del Lavoro

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

con il ricorso che ha determinato l'instaurazione del presente procedimento esprimeva quanto segue in fatto e in diritto:

1) di essere dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, inserito, in qualità di insegnante non di ruolo, nelle seguenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia ed, in particolare, nella terza fascia delle predette graduatorie

GRADUATORIA	PUNTEGGIO	DECORRENZA	FASCIA
A050	150	2003	III
AD02	150	2003	III
A051	29	2007	III
A043	30	2003	III
AD00	30	2003	III

2) di essere in possesso dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (cd. SSIS);

3) di avere pertanto in data 30.05.2011 impugnato le graduatorie ad esaurimento 2011/2012-2012/2013-2013/2014, contestando il punteggio aggiuntivo che era stato riconosciuto illegittimamente - in virtù del punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 44 del 12.05.2011 - ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita in virtù dei corsi SSIS (o assimilati come la laurea in scienze della formazione, didattica della musica, COBASLID), così posizionandosi al di sotto di alcuni di detti docenti nelle graduatorie ad esaurimento;

- 4) che le predette richieste al MIUR e all'Ufficio Scolastico territorialmente competente erano rimaste senza alcun riscontro;
- 5) che oggetto della controversia instaurata dinanzi a questo giudice era la illegittimità della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 44 del 12.5.2011, nella parte in cui, al punto A.5 stabilisce che *"Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6"*;
- 6) che la tabella allegata al predetto decreto ministeriale era in palese contrasto con le disposizioni di legge che disciplinano il punteggio per le abilitazioni SSIS e, quindi, - essendo *contra legem* - doveva essere disapplicata dal giudice, con conseguente riconoscimento del punteggio aggiuntivo solo e soprattutto agli abilitati SSIS e con la conseguente decurtazione del punteggio aggiuntivo dei 6 punti a tutti i possessori di abilitazioni diverse da quella riconosciuta dalla SSIS;
- 7) che tanto emergeva dal quadro normativo riportato in ricorso.

Tanto esposto, il ricorrente chiedeva a questo giudice di: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della tabella di valutazione al punto A.5 allegata al D.M. 12.05.2011, n. 44, nella parte in cui, punto A.5, riconosceva il punteggio aggiuntivo dei 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita dal ricorrente presso la SSIS; 2) condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a modificare le graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia III fascia 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 per la classe di concorso A050 e per l'elenco di sostegno ADO2 impugnate, decurtando i 6 punti aggiuntivi attribuiti ai controinteressati sigg.ri _____, I _____ a e _____

_____ per la classe di concorso A050 e al controinteressato sig. F _____ a per l'elenco di sostegno ADO2, ai quali illegittimamente risultavano accreditati; 3) condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a modificare le successive graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia che fossero state pubblicate eventualmente prima della definizione del presente giudizio, con riserva di integrazione del contraddittorio; 4) condannare, infine, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca convenuta al pagamento delle spese processuali.

Costituitosi in giudizio, il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio IX - Ambito Territoriale Foggia - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* concludeva per il rigetto della domanda.

_____ rimaneva contumace.

Gli altri convenuti indicati in epigrafe si costituivano chiedendo: a) in via principale la declaratoria di inammissibilità della domanda, essendo stata proposta solo nei confronti dei controinteressati convenuti e non nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle contestate graduatorie; b) in via subordinata e nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.

La domanda è ammissibile, né va integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella contestata graduatoria, giacché non risulta che soggetti diversi dagli attuali convenuti si trovino nella

stessa loro situazione e siano pertanto controinteressati all'eventuale accoglimento della domanda.

Nel merito, la domanda è infondata, giacché, il D.M. 12.05.2011, n. 44, di cui si chiede la disapplicazione nella parte sopra indicata, nel presupposto della sua illegittimità in quanto in presunto contrasto con norme di legge, è viceversa in piena sintonia con tutto il quadro normativo di cui alla esposizione dello stesso ricorrente, ed in particolare con la normativa di rango primario di seguito citata, in forza della quale ai titolari di abilitazione conseguita presso la SSIS viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo, di complessivi 30 punti, maggiore di quello riconosciuto ai titolari abilitazione conseguita diversamente, di soli 6 punti aggiuntivi.

L'art. 4 della 1990/341 ha istituito specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e al rilascio di un diploma avente valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento.

L'art. 3 del D.M. 24 novembre 1998 (*"Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica"*) prevede, nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, l'attribuzione a *"coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione"* di "un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari".

Tale norma, di rango secondario, non quantifica l'entità del punteggio aggiuntivo di cui si discute, né esclude che un punteggio aggiuntivo, inferiore, continui ad essere attribuito a quanti hanno conseguito l'abilitazione secondo le norme previgenti la istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; anzi, nel prevedere che il primo sia più elevato del secondo, legittima l'uno e l'altro.

L'art. 1, comma 6-ter, del D.L. 2000/240, conv. con mod. in L. 2000/306, dunque una norma di legge, enunciando il principio secondo cui *"l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*, ha demandato a un successivo decreto ministeriale di stabilire, tra l'altro, *"il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998"*.

Tale norma di legge, dunque, si pone in linea con la previgente citata norma secondaria e demanda ancora ad un D.M. la determinazione in concreto del punteggio di cui si discute.

L'art. 8 del D.M. 4 giugno 2001, n. 268 (*"Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali"*), adottato in attuazione dell'art. 1, comma 6-ter, del D.L. appena citato, riconosce agli insegnanti che abbiano

conseguito l'abilitazione presso la SSIS, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, *"un punteggio aggiuntivo ... pari a trenta punti"*.

Si tratta della prima norma che quantifica detto punteggio, in termini quantitativi, in trenta punti, ma né detta norma, né quelle alle quali si richiama, impongono che ai titolari di altre abilitazioni non debba essere attribuito alcun punteggio aggiuntivo inferiore a trenta punti. Le norme precedenti, infatti, ivi compresa la norma di legge richiamata, imponevano solo che il punteggio da attribuire agli abilitati presso la SSIS fosse maggiore e con ciò riconoscevano, anzi, il diritto dei titolari di altra abilitazione alla attribuzione di un punteggio aggiuntivo inferiore.

Il ricorrente, pertanto, erra quando assume che la disciplina regolamentare di cui alla tabella allegata al D.M. 44/2011 sia in contrasto con le citate previgenti disposizioni, e segnatamente con la legge citata, nella parte in cui attribuisce 6 punti aggiuntivi ai titolari di abilitazioni diverse da quelle riconosciute dalle SSIS, giacché al ricorrente, in quanto abilitato presso la SSIS, in forza della stessa tabella, vengono attribuiti complessivamente 30 punti, in linea con la citata normativa.

È del tutto ingiustificato, infatti, non tenere conto dei 24 punti, formalmente attribuiti agli abilitati presso la SSIS dalla contestata tabella per la durata legale di due anni del corso, e solo dei 6 punti riconosciuti agli stessi formalmente per il conseguimento della abilitazione presso la SSIS, all'esito dello stesso corso, giacché: a) si tratterebbe di una artificiosa distinzione che, in contrasto con la stessa normativa citata dal ricorrente, attribuirebbe agli abilitati presso la SSIS un punteggio complessivo aggiuntivo esclusivo di 30 punti e non già meramente superiore a quello da attribuirsi ai titolari di altra abilitazione; b) nel biennio di durata del corso, il corsista presso la SSIS né ha espletato servizio né avrebbe potuto; c) intanto gli si riconosce detta frazione di punteggio aggiuntivo in quanto abbia conseguito l'abilitazione; d) se così non fosse, l'attribuzione di detta frazione di punteggio sarebbe del tutto irragionevole; e) non risulta dalla contestata tabella che ai titolari di altra abilitazione venga riconosciuto analogo punteggio aggiuntivo per la mera partecipazione al corso abilitante; f) in sostanza, il punteggio aggiuntivo per gli abilitati presso la SSIS è complessivamente pari a 30 punti, è superiore a quello dei titolari di altra abilitazione di ben 24 punti, e con ciò, per altro, è tutt'altro che irragionevole per difetto.

Infine, la tabella approvata con il D.M. 12.05.2011, n. 44, che si assume illegittimo nella parte commentata e di interesse, in quanto, secondo il ricorrente, in contrasto con le citate norme, in realtà, nella medesima parte di interesse, oltre a non essere in contrasto con tali norme per quanto già scritto, riproduce, in sostanza, **la tabella, approvata dall'art. 1 D.L. 2004/97, conv. in L. 2004/143 e dunque avente forza di legge**, che: a) è il primo testo normativo (non citato dal ricorrente) in cui si specifica proprio che, del punteggio aggiuntivo complessivo di 30 punti spettante agli abilitati presso la SSIS secondo le previgenti disposizioni, 24 sono commisurati alla durata legale del corso; b) è il testo normativo in cui si specifica, del pari, che, per le altre abilitazioni, il punteggio aggiuntivo è quello, inferiore, di 6 punti.

Il D.M. 12.05.2011, n. 44, che dovrebbe essere disapplicato secondo il ricorrente, pertanto, non solo non contrasta con alcuna delle norme di legge e regolamentari richiamate dal ricorrente stesso, ma riproduce il testo della tabella approvata con la legge da ultimo citata e da

ultimo entrata in vigore. Si tratta, per quanto si è scritto, di una norma avente forza di legge, che non contrasta con le norme di pari livello precedenti e che, se anche fosse con esse in contrasto, prevarrebbe in quanto entrata in vigore successivamente; si tratta di una norma che, in definitiva, a parte le precedenti considerazioni, legittima sotto ogni profilo ed al di là di ogni dubbio il D.M. contestato dal ricorrente.

La domanda è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.

Le spese debbono essere compensate per la delicatezza delle questioni esaminate, tali da avere determinato altri giudici (amministrativi) a concludere diversamente.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Foggia, 1.3.2012

Il Cancelliere C1
(dr. Luigi Viola)

IL GL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL SUD

Sezione I

Procedimento n. 1234/2011



2/3/12

IL CANCELLIERE